

Addi 24 novembre 2004, Roma

tra

ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,

- in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;

esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi).

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI


ANAEPA-CONFARTIGIANATO

ANSE-ASSOEDILI/CNA


FIAE-CASARTIGIANI


CLAAI



FENEAL-UIL


FILCA-CISL


FILLEA/CGIL



**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE
EDILI ED AFFINI (PREVEDI)**

1. Modalità di adesione

Art. 7 (Modalità di adesione), co. 1	<p>“I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l’impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.</p> <p>La domanda di adesione contiene delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.”</p>
Art. 7 (Modalità di adesione), co. 2	<p>“Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all’uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l’adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all’azienda dell’adesione del lavoratore.</p> <p>L’adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell’aderente dall’impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto.”</p>
Art. 14 (Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni), co. 1 lett. f	<p>“predisporre il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP”.</p>

2. Quota di iscrizione

art. 7 (Modalità di adesione), co. 5	<p>“All’atto dell’adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti. L’ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l’esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio”.</p>
--------------------------------------	---

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom left]

3. Quota associativa

Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1, lett. a)	“Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto”.
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1, lett. i)	[abrogato]
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1 lett. j), k), l), m)	<p>i) “modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione”</p> <p>j) “scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo”</p> <p>k) “scelta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile”</p> <p>l) “ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione”.</p>
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 1	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) h) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 2	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 3	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 5	<p>“Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) h) ...</p> <p>Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. d) g) i) j) ...”</p>
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) co. 1, lett. O	“Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l’importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l’anno di riferimento”.
Art. 30 (spese) co. 3, lett. b	“di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa”.

4. Comitato esecutivo

art. 1 (Fonti istitutive e forma giuridica), co. 3	“Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti Elettorali che ne fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo”.
--	--

Art. 8 (<i>Organi associativi</i>), co. 1	"Sono organi del Fondo: a) Assemblea dei Delegati; b) Consiglio di Amministrazione; c) Presidente e Vice Presidente; d) Collegio dei Revisori Contabili; e) Comitato Esecutivo"
Art. 10 (attribuzioni dell'Assemblea), co. 1, lett. c	"Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso".
Art. 14 (<i>attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</i>) co. 1, lett. Z	"Elegge i membri del Comitato Esecutivo su proposta della Presidenza del Fondo".
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 3, lett. b e i)	"Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni: ... b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; ... i) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo"
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 6 <i>[nuova introduzione]</i>	Il Presidente e il Vice Presidente propongono al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Esecutivo a cui possono attribuire, peraltro, specifici incarichi di lavoro.
Art. 21 bis Comitato Esecutivo <i>[nuova introduzione]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) "Il Comitato Esecutivo, organismo ristretto preposto alla cura della efficienza operativa del Fondo, è composto da sei componenti, tra cui il Presidente e Vice Presidente del Fondo e quattro consiglieri di amministrazione; 2) Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Presidenza. La scelta dei quattro consiglieri deve essere effettuata in modo che siano rappresentate in uguale misura sia le parti imprenditoriali che le parti sindacali nel rispetto del principio di pariteticità. 3) Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni esplicitamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e gli incarichi di lavoro esplicitamente assegnati dal Presidente e dal Vice Presidente; 4) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione recante l'ordine del giorno della riunione inviata per posta, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione stessa;

	<p>5) Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e decide a maggioranza dei presenti.</p> <p>6) Il Comitato Esecutivo decade con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione”.</p>
--	---

5. Riduzione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), co. 1	“Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori”.
--	---

6. Diritti di voto in assemblea

Art. 9 (Composizione dell'Assemblea dei delegati), co. 6	<p>“Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato.</p> <p>...</p> <p>Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe”.</p>
--	---

7. Convocazione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea dei delegati), co. 2	“Qualora, ..., sussistano ragioni di urgenza la convocazione, ... può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica...”
Articolo 15 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), co. 2	“Qualora, ..., sussistano ragioni di urgenza la convocazione, ... può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica ...”

8. Attribuzioni del Collegio dei Revisori

Art. 20 (Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni), co. 1	<p>“Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e</p>
---	---

S *R*

CP

CP

J *M* *R* *CP*

	delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio”.
--	--

9. Contribuzione

Art. 22 (Contribuzione), co. 2	<p>“L’obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell’adesione del lavoratore ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del presente Statuto.</p> <p>Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione”.</p>
--------------------------------	--

10. Anticipazioni

Art. 24 (Anticipazioni), co. 1	<p>L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’iscritto può inoltre conseguire un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53 del 08/03/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001. In tutti i casi di anticipazione, l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione ...</p>
--------------------------------	---



